


COMUNE DI GUARCINO

Provincia di Frosinone



REGOLAMENTO COMUNALE PER L' EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. _____ del _____

INDICE

SEZIONE PRIMA: ASSISTENZA ECONOMICA ALLE PERSONE ED AI NUCLEI FAMILIARI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Riferimenti legislativi
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Definizione dello stato di bisogno
- Art. 5 Procedure per l' ammissione
- Art. 6 Valutazione della richiesta
- Art. 7 Valutazione del reddito
- Art. 8 Tipologia di interventi

SEZIONE SECONDA: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI

- Art. 9 Finalità
- Art. 10 Riferimenti legislativi
- Art. 11 Beneficiari
- Art. 12 Procedure per l' ammissione
- Art. 13 Valutazione delle richieste
- Art. 14 Patrocinio dell' Amministrazione Comunale

SEZIONE PRIMA

ASSISTENZA ECONOMICA ALLE PERSONE ED AI NUCLEI FAMILIARI

Art. 1 Finalità

La presente sezione del Regolamento disciplina gli atti dell'Amministrazione Comunale in merito alla concessione di contributi e sussidi economici a persone e nuclei familiari residenti. Con gli interventi di sostegno economico l'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità:

- a) ridurre od eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- b) tendere a realizzare una equità economica tra i cittadini con risorse e redditi differenti nel momento in cui gli stessi si avvalgono di servizi di rilevanza sociale, anche non direttamente gestiti, organizzati, o disciplinati dal Comune;

Art. 2 Riferimenti legislativi

Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la presente sezione del Regolamento si integra con la normativa vigente:

- a) Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 2, 3, 31 e 38;
- b) Legge Regionale 09 settembre 1996 nr. 38 "Riordino Programmazione e Gestione degli interventi e dei Servizi Socio Assistenziali del Lazio";
- c) Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- d) Piano Sociale Nazionale e Regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- e) Legge 7 agosto 1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" - artt. 1 e 12;
- f) Decreto legislativo 31 marzo 1998 n°109 "Definizione di criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449."

Art. 3 Destinatari

Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari residenti, ai sensi dell'art. 9 L.R. 1/86, che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, o che si trovano in temporanea situazione di emergenza.

Art. 4 Definizione dello stato di bisogno

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare per rispondere alle esigenze minime vitali di tutti i suoi membri ed in mancanza delle persone tenute a provvedere, secondo l'art. 433 del Codice Civile, o che di fatto non vi provvedono;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto che vive da solo a provvedere autonomamente a sé stesso;
- c) grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri membri;
- d) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi sopraccitati, a causa delle quali singoli o famiglie siano esposti a rischi di emarginazione;
- e) assoggettazione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi e prestazioni socio-assistenziali.

Art. 5 Procedure per l' ammissione

Le domande di contributo economico devono essere presentate su apposito modulo al competente Servizio Sociale Comunale. La richiesta deve essere corredata dalle certificazioni sulla situazione reddituale, familiare e personale, in osservanza del decreto legislativo del 31.03.1998, n. 109.

Art. 6 Valutazione della richiesta

Le richieste pervenute vengono prese in esame dall'Ufficio Servizi Sociali, che individua gli interventi più rispondenti al bisogno dell'interessato e li sottopone al parere della Giunta Comunale. Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, il contributo è proponibile per un massimo di due volte l'anno.

Alla richiesta devono essere allegati in copia i documenti previsti dal decreto legislativo del 31.03.1998.

Art. 7 Valutazione del reddito

Accedono alle prestazioni di cui al successivo articolo 8 le persone sole o i nuclei familiari residenti nel territorio comunale con comprovata situazione di disagio socio-economico e che siano privi di reddito o che abbiano un ISEE inferiore a quanto stabilito annualmente con apposita Delibera di Giunta. Ogni anno, infatti, la Giunta Comunale provvederà con apposita Delibera all'aggiornamento della soglia ISEE per l'accesso agli interventi assistenziali di seguito indicati.

Art 8 Tipologia degli interventi

L'assistenza economica si articola nei seguenti interventi:

- a) intervento continuativo;
- b) intervento straordinario;
- c) contributi per gli inserimenti al lavoro;

a) Integrazione continuativo

L'assistenza economica continuativa erogata attraverso sussidi mensili ai nuclei familiari o persone sole che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 3, 4 e 7 del presente Regolamento e che l'inadeguatezza del reddito non possono soddisfare i bisogni primari.

L'intervento economico continuativo è finalizzato a:

1. sostegno a persone singole, alle famiglie con minori, persone anziane ultrasessantacinquenni dipendenti sul piano sociale e sanitario, persone disabili o con invalidità superiore al 67 % onde consentire a tali persone la permanenza al loro ambiente socio-familiare e assicurare le necessarie prestazioni assistenziali, evitando così forme di istituzionalizzazione che compromettano l'equilibrio psico-fisico della persona svantaggiata.

Il contributo economico potrà essere erogato secondo il progetto sociale predisposto dal Servizio Sociale Comunale e successivamente approvato dalla Giunta, per un periodo di tempo necessario al superamento dello stato di bisogno e comunque per non più di sei mesi, previa la verifica dell'Assistente Sociale del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente Regolamento.

b) Intervento straordinario

L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una tantum" rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano alle condizioni di cui agli artt. 3, 4 e 7 del presente Regolamento che debbano fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, per bisogni di carattere eccezionale e contingente inerenti a necessità vitali.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente e/o del nucleo familiare.

Il sussidio erogato in un'unica soluzione e reiterabile un sola volta nel corso dello stesso anno, è stabilito nell'importo massimo di € 400,00, soggetto a rivalutazione con Delibera di Giunta Comunale.

Nel corso del mese di erogazione del contributo straordinario il nucleo familiare del richiedente non potrà accedere ad eventuali interventi continuativi.

c) Contributi per gli inserimenti al lavoro

Ogni anno, con apposita Determinazione dell'Area Affari Generali verrà pubblicato l'Avviso Pubblico per l'accesso ai contributi per inserimento lavorativo.

L'inserimento lavorativo consiste nell'erogazione di un contributo economico "condizionato" in quanto elargito a fronte di una breve prestazione lavorativa, ai quali possono partecipare nuclei familiari economicamente svantaggiati e/o multiproblematici a rischio di emarginazione sociale o nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio, difficoltà al reimpiego.

I progetti di inserimento lavorativo prevedono lo svolgimento di uno dei seguenti servizi:

- servizio di sorveglianza e piccola manutenzione presso impianti sportivi, scuole, giardini, cimitero, parchi pubblici ed altre strutture pubbliche;
- servizio di pulizia e piccola manutenzione degli edifici comunali;
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di pulizia straordinaria dei centri urbani;
- servizio di assistenza allo scuolabus;
- servizio di aiuto domestico, disbrigo pratiche in favore di disabili, anziani, famiglie in condizioni di disagio socio-ambientale, solitudine e fragilità segnalate dall'Ufficio dei Servizi Sociali.

Possono presentare istanza per accedere al progetto sociale di cui al presente avviso, i cittadini che alla data della presentazione dell'istanza, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti iscritti all'anagrafe del Comune di Guarino
- essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità, di cui il valore sia uguale o non superiore a quanto indicato nella Delibera di Giunta Comunale dell'anno in corso.

Nell'istanza da presentare, i richiedenti dovranno dichiarare eventuale percezione di forme di sostegno al reddito quali ad esempio: Assegno di Inclusione o Supporto per la Formazione e Lavoro.

I cittadini che presteranno servizio civico saranno assicurati dall'Amministrazione Comunale sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi. Per l'esame delle istanze oltre ai requisiti riportati, si terrà conto delle professionalità, delle attitudini e capacità individuali dei richiedenti.

SEZIONE SECONDA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI

Art. 9 Finalità

La presente sezione del Regolamento disciplina gli atti dell'Amministrazione Comunale in merito alla concessione di contributi economici ad enti, sia pubblici sia privati, ad associazioni ed a singole persone fisiche per la promozione di attività senza fini di lucro a beneficio, generalmente ma non esclusivamente, dei cittadini residenti nel Comune.

Art. 10 Riferimenti legislativi

Nel perseguimento delle finalità di cui all' Art. 11 la presente sezione del Regolamento si integra con la normativa vigente:

- a) - Costituzione della Repubblica Italiana ;

- b) - Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n° 616;
c) - Legge 7 agosto 1990 n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Art. 11 Beneficiari

Beneficiari degli interventi di natura economica sono enti, sia privati che pubblici, associazioni o singoli privati che operano, senza fini di lucro, a beneficio, principalmente ma non esclusivamente, della popolazione residente nel Comune di Guarcino. Più precisamente:

a)- nel settore socio-assistenziale

- enti ed associazioni che operano in favore delle persone ammalate, con handicapp e comunque disabili curandone il trasporto agli ospedali ed agli istituti di residenza, e prestando loro assistenza, in varie forme, presso il Servizio Territoriale Handicap e/o sul territorio comunale;
- enti, associazioni ed anche persone fisiche che operano in favore delle persone adulte ed anziane organizzando attività ricreative, culturali, di mantenimento dell' efficienza motoria nonché laboratori o corsi di attività manuali e/o artigianali (corsi di taglio e cucito, di ceramica, etc);
- enti ed associazioni che operano in favore dei pensionati residenti sul territorio comunale organizzando, anche tramite strutture gestite in proprio, attività ricreative e culturali;
- enti ed associazioni, sia religiose sia laiche, ed che operano sul territorio Comunale allo scopo di combattere la povertà aiutando le persone povere ad affrontare i molteplici bisogni della vita;
- singole persone fisiche che, in accordo con l' Amministrazione Comunale, svolgono lavori socialmente utili (riordino delle aree verdi pubbliche, distribuzione del Notiziario Comunale, sorveglianza, pulizia straordinaria e riordino delle sale pubbliche durante e dopo le conferenze, etc.).

b)- nel settore delle associazioni benemerit

- associazioni combattentistiche e d' arma presenti sul territorio comunale. In particolare, i contributi economici erogati dall' Amministrazione Comunale potranno essere usati da queste associazioni per organizzare la loro tradizionale festa annuale e/o quale contributo per il mantenimento della locale sezione, se esistente;
- associazioni di categoria professionale e commerciale. In particolare, i contributi economici erogati dall' Amministrazione Comunale potranno essere usati da queste associazioni per organizzare attività di promozione di prodotti agricoli, artigianali ed industriali prodotti sul territorio del Comune.

c)- nel settore della cultura e della scuola

- enti, associazioni ed anche persone fisiche che svolgono, nell' ambito del territorio comunale, attività di promozione culturale, scientifica ed educativa organizzando convegni, conferenze, mostre, corsi di lingue straniere etc;
- enti, associazioni ed anche persone fisiche che, nell' ambito del territorio comunale, organizzano attività musicali e teatrali;
- scuole pubbliche e private, residenti sul territorio comunale, quando organizzino iniziative straordinarie per facilitare la frequenza o per elevare la qualità dell' insegnamento;

c)- nel settore dei giovani

- enti ed associazioni che operano in favore dei giovani svolgendo, sia sul territorio comunale sia all' esterno di esso, attività di animazione, di organizzazione di periodi di

vita collettiva a fini educativi nonché attività educativo-aggregative e preventive di vario tipo;

- enti, associazioni ed anche persone fisiche che operano in favore dei giovani organizzando conferenze e convegni sulle tematiche fondamentali che riguardano la gioventù nonché organizzando corsi di qualificazione per operatori, educatori, animatori e volontari operanti nel settore giovanile oltre ad attività di formazione e di autoaiuto per i genitori e le famiglie;

d)- nel settore dello sport

- enti, associazioni ed anche persone fisiche che operano nel settore dello sport non competitivo ai fini della educazione fisico-sportiva ed etico-sportiva dei giovani, degli adulti e degli anziani. In particolare queste società potranno fare uso dei contributi erogati dall' Amministrazione Comunale per:

- organizzare attività sportive di tipo non competitivo in favore della popolazione residente nel Comune;
- assicurare la manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, delle strutture sportive, sia di loro, proprietà sia di proprietà dell' Amministrazione Comunale, da esse gestite;

e)- nel settore della tutela ambientale

- enti ed associazioni e che operano a difesa del patrimonio naturale del Comune organizzando squadre di antincendio boschivo, attività di risistemazione idro-geologica del territorio, attività di rimboschimento e di difesa della flora e della fauna, di manutenzione dei sentieri, etc;

Art. 12 Procedure per l' ammissione

Le richieste di concessione dei contributi economici devono essere presentate presso la Segreteria Comunale.

Gli enti, sia pubblici sia privati, le associazioni o le singole persone fisiche che richiedono la concessione di un contributo economico quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti d'interesse pertinenti la comunità locale devono allegare alla richiesta di concessione:

- una copia del programma dettagliato della manifestazione od iniziativa che specifichi, inoltre, il luogo e la data nella quale sarà tenuta;
- il preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente deve sostenere per l'effettuazione della manifestazione od iniziativa e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;
- il nome, il cognome e l' indirizzo della persona che si assume la responsabilità civile e penale della manifestazione od iniziativa.

I documenti di cui al presente articolo devono essere firmati dal responsabile ufficiale (segretario o presidente) dell' ente od associazione richiedente il contributo; nel caso di una persona fisica dal richiedente stesso.

L' Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute dall' ente, dall'associazione o dal singolo per organizzare ed effettuare le manifestazioni od iniziative a sostegno delle quali è stato concesso il contributo economico.

Art. 13 Valutazione delle richieste

I casi per i quali viene presentata la richiesta di erogazione di contributi economici da parte di enti, gruppi, associazioni e singole persone fisiche sono talmente vari da rendere impossibile una loro preventiva regolamentazione. Pertanto la Giunta Comunale si riserva la facoltà di esprimere le proprie valutazioni in merito alla congruità o meno della concessione di ogni singolo contributo agli obiettivi socio-economici generali da essa deliberati.

La Giunta Comunale potrà, nell' esprimere le proprie valutazioni, valersi della relazione dell' Assessore/Consigliere sotto la cui competenza rientrano le attività od iniziative oggetto della richiesta di contributo.

La Giunta Comunale si riserva la facoltà di stabilire, con apposita delibera, un tetto massimo per particolari tipologie di contributo qualora l' eccessivo numero delle richieste faccia prevedere il superamento dei limiti di spesa previsti in bilancio.

Art. 14 Patrocinio dell' Amministrazione Comunale

Il patrocinio di manifestazioni ed iniziative da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso con deliberazione della Giunta Comunale.

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente benefici finanziari o agevolazioni a favore

delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto

attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.